ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 103 **Campobasso, 8 febbraio 2023.**
Circolare n. 05/2023.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP- BROADCASTING

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare sul proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.

In tal modo ciascun iscritto riceverà una notifica che avviserà dell'invio di circolari, di comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e della loro contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo ordinefarmacisticb.it.

Al momento, il servizio di broadcasting è attivo per 309 iscritti ma va segnalato che, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la relativa configurazione.

I colleghi sono pregati di visionare l'informativa ricevuta.

Nel caso in cui il collega non riceva alcun messaggio *whatsapp* è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia.

ENPAF.- INVIO PROSPETTI RIEPILOGATIVI COPERTURE DI WELFARE INTEGRATO TRAMITE EMAPI, ASI ,LTC E TMC

Questo Ordine, comunica a tutti gli iscritti che l'EMAPI (Ente tramite l'Enpaf concede le prestazioni sanitarie ASI, LTC e, a partire dal 1° febbraio 2023, anche la polizza assicurativa TMC (Temporaneo Caso Morte), a tutti gli iscritti purché siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Enpaf.

Dal 1° febbraio 2023 la somma spettante agli eredi nel caso di morte del farmacista sarà pari a euro 7.050,00.

L'Ente ha invitato l'Ordine a divulgare tali informazioni precisando che gli eredi a seguito all'evento morte dispongono di 10 anni per presentare la relativa istanza.

Copia della circolare pervenuta dall'ENPAF con allegati i relativi prospetti di cui…….. si allega al presente documento.

FOFI-SIFAP. QUESTIONARIO SULL'ATTIVITÀ' GALENICA IN FARMACIA

Questo Ordine, rende noto, che la Federazione in collaborazione con la SIFAP ha deciso di avviare un censimento sulle farmacie che allestiscono preparazioni galeniche.
Tale iniziativa si è resa necessaria in quanto risulta esservi una mancanza di farmaci nel sistema distributivo.
Le farmacie, attraverso il *link* che si allega alla presente circolare ricevuta dalla Federazione sono invitate a compilare il questionario per raccogliere informazioni sulla tipologia di forme farmaceutiche allestite nelle farmacie ubicate sul territorio nazionale.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE N. 48839/2022

Si informano tutti gli iscritti la Corte di Cassazione sezione Penale ha stabilito che la sola attività di consegna dei farmaci al di fuori dei locali della farmacia è lecita.

La vicenda oggetto della sentenza menzionata ha visto coinvolti alcuni esercenti commerciali incaricati da alcuni farmacisti di consegnare ai pazienti i medicinali.
Più esattamente, i pazienti, dopo aver richiesto un farmaco al farmacista e, ove necessario, presentato la relativa ricetta, per il mero ritiro del medicinale potevano recarsi presso uno degli esercizi commerciali prescelti.
Per il Giudice di primo grado la condotta dei commercianti ha rappresentato una messa in atto di attività di esclusiva competenza del farmacista - deposito, distribuzione, somministrazione e commercializzazione di farmaci – integrando così un esercizio abusivo della professione di farmacista *ex* art. 348 c.p..
La Corte d'Appello, e altresì la Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto che il reato non fosse realizzato dal momento che le attività tipiche del farmacista sono state eseguite dai professionisti competenti.
Infatti, nel corso del giudizio l'accertamento che "*a compiere le attività tipiche della professione - ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita, - fosse la farmacista e che tali attività avvenivano esclusivamente nei locali della farmacia, come confermato dai verbali di sequestro, dai quali risultava che, al momento del*

sequestro, presso l'esercizio commerciale e nell'autovettura dell'assistito erano stati rinvenuti farmaci, confezionati singolarmente in buste con il logo della farmacia, il nominativo di ciascun cliente scritto a penna e lo scontrino fiscale, emesso dalla farmacia **"**

I Giudici di appello hanno escluso l'abusivismo della professione da parte degli imputati sulla base dell'istruttoria svolta non essendo stato dimostrato *"lo svolgimento di attività tipiche della professione presso l'esercizio commerciale delle imputate".*

Quanto al mancato rispetto delle norme sulla conservazione dei farmaci o sul loro trasporto per la necessità di trasporto a determinate temperature la Cassazione ha dichiarato "*la circostanza non risulta accertata ma solo ipotizzata".*

Pertanto il Giudice di primo grado ha sentenziato sulla base di una "*erronea valutazione".*

La Federazione, raccomanda tutti gli iscritti di osservare comportamenti prudenti, rimanendo in attesa di una avere una più chiara e netta sentenza giurisprudenziale.

Copia della circolare pervenuta dalla Federazione, si allega al presente documento.

MINISTERO DELLA SALUTE - INDICAZIONI SULLA DOSE DI RICHIAMO PER LA FASCIA DI ETA' 5-11 ANNI NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS.COV-2/COVID 19

Si informano gli iscritti che il Ministero ha fornito indicazioni sul documento indicato in oggetto.

Il Ministero raccomanda la dose di richiamo, con il vaccino Comirnaty, ai bambini di fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2.

Copia della circolare pervenuta dalla Federazione, con i relativi *link* di riferimento (RCP Riassunto delle caratteristiche del prodotto) sono allegati al presente documento

MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – RISPOSTA E INTERPELLO IN MATERIA DI ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

Si comunica che il Ministero di cui all'oggetto ha fornito chiarimenti in seguito a un interpello sulla corretta interpretazione di etichettatura ambientale imballaggi.
Il Ministero ha disposto che in relazione all'art. 219 comma 5 del Decreto Legislativo 152 del 2006 che tutti gli imballaggi devono essere etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea per facilitare la raccolta il riutilizzo il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi, I produttori hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione.
Pertanto, le informazioni obbligatorie da riportare sulla confezione sono:
Codifica imballaggio come da Decisione 129/97/CE.
Indicazioni sulla raccolta.
Famiglia di materiale corrispondente.

Gli operatori del settore che hanno commercializzato prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura potranno farlo fino a esaurimento scorte.

Copia della circolare pervenuta dalla Federazione, con i relativi *link* di riferimento alle Linee Guida, sono allegati al presente documento

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

ENPAF
0015695/2023 U
Del 31/01/2023 11:46

Roma, 31 gennaio 2023

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

LORO SEDI

OGGETTO: prospetti riepilogativi coperture di welfare integrato tramite EMAPI: ASI, LTC e TCM.

Caro Presidente,

per opportuna conoscenza, documentazione e divulgazione, trasmetto dei **prospetti riepilogativi di tutte le coperture di welfare integrato garantite dall'Enpaf tramite Emapi**, precisando che maggiori informazioni, anche in merito alle tutele aggiuntive e alle adesioni volontarie per i famigliari con oneri a carico dell'interessato, potranno essere reperite sul sito dell'EMAPI www.emapi.it o contattando gli uffici del fondo sanitario al numero verde 848 88 11 66 oppure via e-mail: info@emapi.it .

Ricordo che presupposto per poter fruire di tutte le prestazioni di welfare è la regolarità contributiva degli assicurati nei confronti dell'Enpaf.

Con l'occasione, reputo opportuno informarTi che dal 1° febbraio 2023 partirà la nuova annualità assicurativa TCM (Temporaneo Caso Morte) con importanti cambiamenti sulle prestazioni assicurate; variazioni determinatisi in seguito all'espletamento della procedura di gare europea indetta da EMAPI ai fini dell'individuazione di un nuovo partner assicurativo.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto, dal 1° febbraio 2023, infatti, la somma spettante agli eredi nel caso di morte dell'assicurato sarà pari a 7.050,00 €.

Ribadisco la necessità di sensibilizzare gli eredi, che prendono contatto con l'Ordine per la comunicazione del decesso dell'iscritto/pensionato ai fini dell'aggiornamento dell'Albo professionale, sull'operatività di tale copertura, per evitare che, a fronte del premio pagato dall'Ente, l'indennità non venga erogata.

È bene evidenziare, inoltre, che la prescrizione dell'evento delle coperture vita è di 10 anni; pertanto, gli eredi hanno un lasso di tempo particolarmente lungo per presentare la relativa istanza.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

Emilio Croce

	EMAPI
Durata	**16/08/2020 – 15/04/2024**
Compagnia di Assicurazione	**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

		Garanzia A
AREA RICOVERO	**Ricovero** **Grandi Interventi Chirurgici**	Massimale € 500.000 Rete: 100% Fuori rete: scoperto 15% min. € 300 max € 2.000
	Retta di degenza	Rete/Fuori Rete: 100%
	Pre ricovero	125 gg
	Post ricovero	155 gg
	Accompagnatore	110 max 30 gg
	Day-Hospital con intervento	Si (solo se GIC)
	Ass. Inferm. individuale	€ 3.900
	Trasporto	€ 3.000 UE - € 6.000 fuori UE
	Cure palliative e terapie del dolore	€ 15.000 per evento
	Protesi	€ 5.500 se pertinenti GIC
	Rimpatrio salma	€ 5.000
	Ricovero senza intervento chirurgico **Grandi Eventi Morbosi**	Massimale € 500.000 Rete: 100% Fuori rete: scoperto 15% min. € 300 max € 2.000
	Retta di degenza	Rete/Fuori Rete: 100%
	Pre ricovero	100 gg
	Post ricovero	120 gg
	Accompagnatore	no
	Day-Hospital Senza intervento	Si > 3 gg come ricovero (solo se GEM)
	Ass. Inferm. individuale	€ 3.900
	Trasporto	€ 3.000 UE - € 6.000 fuori UE
	Cure palliative e terapie del dolore	€ 15.000 per evento
	Protesi	€ 5.500 se pertinenti GEM
	Rimpatrio salma	€ 5.000
	Diaria sostitutiva	€ 155 max 180 gg dal 2° giorno + pre e post € 50 al dì per ricoveri e DH nei pre e post GIC
	Ricovero Domiciliare **Gravi Eventi Morbosi** (visite specialistiche, esami, terapie mediche, chemioterapiche, chirurgiche, riabilitative, farmacologiche).	Massimale € 500.000 Rete: 100% Fuori rete: scoperto 15% min. € 300 max € 2.000
	Prestazioni sanitarie ed infermieristiche professionali.	Nei limiti del massimale (entro 180 gg. dalla prima diagnosi)
	Trasporto	€ 3.000 UE - € 6.000 fuori UE
	Cure palliative e terapie del dolore	€ 15.000 per evento
	Protesi	€ 5.500 se pertinenti al GEM
	Rimpatrio salma	€ 5.000

EXTRA RICOVERO	**Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero**	€ 10.000 In rete: 100% Fuori rete: scoperto 15%
	Alta diagnostica	€ 800 (solo caponucleo) In rete 20 Fuori rete: non prevista Ticket: 100%
	Follow up oncologico	€ 500 In rete: 100% Fuori rete: non prevista; è altresì prevista 1 visita specialistica oncologica (scoperto 20% con massimo rimborso € 120)
	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni Ospedaliere ed Extraospedaliere	Si
	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni Dentarie	Si
	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni fisioterapiche e riabilitative	Si
SERVIZI	**Servizi di Assistenza in Italia**	Si
	Servizi di Assistenza all'Estero	Si
	Second Opinion	Si
GARANZIE AGGIUNTIVE	**Grave IP da infortunio** (solo caponucleo)	€ 80.000
	Check Up (solo caponucleo)	In rete: 100% Fuori rete: 100% (max € 250) Ticket: 100% (max € 250)
	Pacchetto Maternità	€ 2.000 In rete: 100% Fuori rete: - scoperto 30% min. € 50 - franchigia € 20 per colloqui psicologici post parto/aborto (sottolimite € 250, elevato a € 500 in caso di aborto) - sottolimite di € 500 per test prenatali non invasivi) Ticket: 100%
CONDIZIONI	**Assicurati**	Adesione in forma collettiva per gli iscritti e titolari di pensione diretta in regola con il versamento dei contributi Enpaf. Adesione individuale per i componenti del nucleo familiare
	Nucleo	Coniuge/partner unito civilmente o convivente more uxorio (indipendentemenre dal genere) e i figli conviventi. Sono compresi i figli non conviventi perché studenti e figli non conviventi verso cui vi è l'obbligo di mantenimento. Sono equiparabili i figli del coniuge/partner o del convivente.
	Limite di età	No limite. Per i figli limite di 35 anni.
	Carenze **Patologie pregresse**	- Nessuna - Incluse

CONVENZIONE LTC EMAPI

Compagnia di Assicurazione: AVIVA VITA

Decorrenza: dalle ore 00:00 del 01.05.2019

Scadenza:: ore 24:00 del 30.04.2022

Modalità adesione: in forma collettiva con onere a carico della Cassa

Assicurati: iscritti e titolari di pensione diretta che, al momento dell'attivazione della copertura, non abbiano compiuto i 70 anni e siano in regola con il versamento dei contributi ENPAF.

Limite di età in ingresso: 70 anni

Limite di età in uscita: non previsto

Possibilità di mantenere la copertura da pensionato (con onere a proprio carico): prevista (a condizione che non vi sia soluzione ci continuità con la posizione da professionista attivo)

Rischio assicurato: perdita della autosufficienza – LTC (long Term Care)

Definizione dello stato di non autosufficienza –LTC:

a) **aver perso**, in modo presumibilmente permanente per un periodo non inferiore a 90 giorni, **3 ADL su 6**;
b) **aver perso le capacità cognitive** in modo tale da necessitare di essere sottoposto ad un continuo controllo o richiedere una continua assistenza da parte di un'altra persona, al fine di proteggere l'Assicurato stesso o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto, a causa di una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) ovvero a causa di infortunio.

Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL)

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono:
1) **lavarsi**: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);
2) **vestirsi, svestirsi**: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell'assicurato, per la parte superiore o inferiore del corpo;
3) **nutrirsi**: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;
4) **andare in bagno**: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l'impiego di ausili e di indumenti specifici;
5) **muoversi**: la capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano anche con l'ausilio di attrezzature tecniche;
6) **spostarsi**: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l'aiuto di ausili specifici.

Prestazione erogata: rentita mensile vitalizia

Coperture:

- **Base Collettiva**: renita mensile € 1.200,00
- **Aggiuntiva individuale**: Opzione A, rendita menile € 360,00; Opzione B, rendita menile € 600,00

CONVENZIONE TCM EMAPI

Compagnia di Assicurazione: CATTOLICA ASSICURAZIONI

Data di prima adesione: dalle ore 00:00 del 01.01.2021

Decorrenza annuale: dalle ore 00:00 del 01.02.2023

Scadenza: ore 24:00 del 31.01.2024

Modalità adesione: in forma collettiva con onere a carico della Cassa.

Assicurati: iscritti e titolari di pensione diretta che, al momento dell'attivazione della copertura, non abbiano compiuto i 75 anni e siano in regola con il versamento dei contributi ENPAF.

Limite di età in ingresso: 75 anni

Limite di età in uscita: non previsto

Possibilità di mantenere la copertura da pensionato (con onere a prorpio carico): NON prevista

Rischio assicurato: Causa morte

Oggetto della Convenzione –TCM: garantisce il pagamento di una somma di denaro, corrispondente alla somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa, purché avvenuta nel periodo di validità della copertura. Per la nuova Convenzione EMAPI/Cattolica Assicurazioni, l'importo base assicurato è di euro 7.050,00

Adesioni volontarie: E' data la possibilità a tutti gli iscritti già coperti da Enpaf con la copertura BASE, di incrementare a titolo individuale la somma garantita con una adesione volontaria nei mesi di febbraio e marzo di ogni anno

Roma, 01/02/2023

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300001393/A.G.
Oggetto: FOFI-SIFAP Questionario sull'attività galenica in farmacia.

Circolare n. 14239
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Attività galenica come strategia di contrasto alla carenza di medicinali: censimento delle farmacie che allestiscono preparati.

QUESTIONARIO FOFI-SIFAP
sulla tipologia di forme farmaceutiche allestite.

Nel corso della riunione del Tavolo tecnico di lavoro in materia di approvvigionamento farmaci tenutasi, il 18 gennaio u.s., presso il Ministero della Salute, è stata sottolineata – e condivisa dal Ministro Schillaci – l'importanza dell'attività galenica come strategia di contrasto al fenomeno della carenza di medicinali, con particolare riferimento alle criticità che in questo periodo si registrano nel sistema distributivo.

Nell'intento di fornire al Ministero ogni informazione utile per l'assunzione di determinazioni in merito la scrivente Federazione, in collaborazione con la SIFAP, ha deciso di avviare un censimento delle farmacie che allestiscono preparati.

A tal fine è stato predisposto un questionario per poter conoscere, in tempi brevi, la tipologia di forme farmaceutiche allestite nelle farmacie ubicate sul territorio nazionale.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si riporta di seguito il link di accesso al questionario:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXHei5BfH_GpMrQbsNCFZeV1UREZWTzNSRDROV1IwWUJFT1JRM1RSRzgyQS4u

La Federazione, attraverso un apposito banner, metterà a disposizione il predetto link anche sul proprio sito web istituzionale, nonché su IlFarmacistaOnLine.

Si chiede agli Ordini territoriali di assicurare la massima diffusione presso gli iscritti della presente iniziativa, attraverso tutti i mezzi a disposizione, al fine di raccogliere in modo più ampio possibile le informazioni richieste.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 24/01/2023

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202300000988/A.G.
Oggetto: **Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 6 penale, 22 dicembre 2022 n. 48839.**

Circolare n. 14214
Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Sentenza Corte di Cassazione penale n. 48839/2022
in materia di consegna dei medicinali anche al di fuori della farmacia per il tramite di esercente altra attività commerciale.

Si informa che la Corte di Cassazione, Sez. 6 penale, con la sentenza n. 48839 pubblicata il 22 dicembre 2022, ha fornito una diversa interpretazione sulla questione – che sino ad oggi appariva di chiara lettura – relativa alla configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. in capo all'esercente di altra attività commerciale che, su richiesta del farmacista, consegni medicinali ai clienti.

Nello specifico, la Suprema Corte, nel confermare l'iter logico giuridico seguito dalla Corte di Appello, ha statuito il principio secondo cui il commerciante che si interpone nella vendita di farmaci limitandosi alla mera attività materiale di consegna al pubblico dei medicinali non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista ex art. 348 c.p. Tantomeno al farmacista titolare che abbia commissionato la consegna dei farmaci ad altro commerciante può essere contestato il reato di concorso in esercizio abusivo della professione o quello di cui all'articolo

122 del Tuls, *«che prevede un reato proprio e cioè la vendita di medicinali da parte di un farmacista al di fuori della farmacia».*

La fattispecie, nello specifico, ha riguardato il caso di una farmacia che in alcune circostanze si sarebbe servita di negozi vicini per consegnare i farmaci (e altri prodotti) ai propri clienti.

Gli imputati (gli esercenti di altre attività commerciali e alcuni farmacisti) in primo grado sono stati condannati in concorso per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., mentre la Corte di appello, nel riformare la sentenza impugnata, ha deciso per la loro assoluzione *"perché il fatto non sussiste"*.

I Giudici di secondo grado hanno ritenuto che gli imputati non avevano compiuto alcun atto tipico della professione di farmacista, essendosi limitati alla mera attività materiale di consegna dei farmaci.

La Cassazione, nel confermare l'iter logico giuridico del giudice di secondo grado, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina e dalle parti civili, sulla base delle seguenti considerazioni.

Secondo i Giudici di legittimità, l'attività svolta dai commercianti non è punibile ai sensi dell'art. 348 c.p. poiché questi *"si limitavano a ricevere in consegna i farmaci, inviati dalla farmacia (..) tramite il (...), e a consegnarli ai destinatari senza svolgere alcuna attività di somministrazione diretta o commercio abusivo"*.

I medicinali – chiarisce la Suprema Corte – *"provenivano dalla farmacia, confezionati e posti in buste intestate alla farmacia, contenenti anche lo scontrino, su richiesta del cliente, il quale provvedeva ad inviare la ricetta in farmacia, al ritiro e al pagamento presso gli esercizi commerciali…*"

Quanto alle consegne al domicilio del cliente *"non risulta che le stesse avessero ad oggetto farmaci diversi da quelli da banco per i quali è necessaria la prescrizione"*.

Il giudice di primo grado, dunque, ha effettuato una "*erronea valutazione*" della fattispecie, ritenendo sussistere l'attività di vendita al pubblico di farmaci da parte degli imputati "*solo in forza del pagamento dei farmaci"*, laddove l'istruttoria svolta ha dimostrato che i pagamenti erano "*pacificamente*" destinati alla farmacista.

Quanto al mancato rispetto delle norme sulla conservazione dei farmaci o sul loro trasporto – per la necessità di trasporto a determinate temperature – *"la circostanza non risulta accertata ma solo ipotizzata"*.

Tuttavia, ove pure si volesse ritenere sussistente la condotta materiale – precisa la Cassazione – non è ravvisabile il dolo tipico della fattispecie, non risultando provata la consapevolezza degli imputati di svolgere attività proprie della professione di

farmacista senza averne titolo, stante l'attività meramente materiale loro affidata da soggetto abilitato (il farmacista), che offriva alla clientela il servizio di consegna e recapito dei farmaci in un luogo concordato, comodo per il cliente.

I giudici di appello, infatti, hanno escluso l'abusivo esercizio della professione da parte degli imputati sulla base dell'istruttoria svolta, non essendo risultato dimostrato *"lo svolgimento di attività tipiche della professione presso gli esercizio commerciali delle imputate"*.

Dirimente, infine, è l'accertamento che *"a compiere le attività tipiche della professione - ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita, - fosse la farmacista e che tali attività avvenissero esclusivamente nei locali della farmacia, come confermato dai verbali di sequestro, dai quali risultava che, al momento del sequestro, presso la macelleria della (...) e nell'autovettura del (...) erano stati rinvenuti farmaci, confezionati singolarmente in buste con il logo della farmacia, il nominativo di ciascun cliente scritto a penna e contenenti lo scontrino fiscale, emesso dalla farmacia, così da escludere che l'attività di vendita avvenisse presso il negozio"*.

Come evidenziato, si tratta di una pronuncia – al momento isolata – che ribalta il precedente orientamento della Corte di Cassazione.

In tal senso, la Federazione degli Ordini invita gli iscritti ad osservare comportamenti prudenti, improntati alla massima professionalità, anche in attesa di più compiuta definizione del quadro giurisprudenziale di riferimento.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 24/01/2023

Ufficio: DAR/
Protocollo: 202300000986/A.G.
Oggetto: Indicazioni sulla dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Circolare n. 14212

Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Indicazioni sulla dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia, per segnalare che il Ministero della Salute, con la circolare prot. n. 1398 del 13 gennaio 2023, ha fornito *"indicazioni sulla dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19"*.

La suddetta circolare evidenzia che la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty con l'indicazione di utilizzo come dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni.

Il Ministero, pertanto, raccomanda la dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2 (cfr. circolari prot. n° 40319-23/09/2022-DGPRE e prot. n° 49730-09/12/2022-DGPRE).

Inoltre, vista l'indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, tale formulazione potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale.

In allegato alla circolare ministeriale è possibile reperire il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (allegato 1) e l'estratto adattato del foglio illustrativo (allegato 2), che potrà essere utilizzato come nota informativa da allegare al consenso informato.

Eventuali successivi aggiornamenti, compresi quelli della RCP, saranno resi disponibili nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA, al link: https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/home.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 24/01/2023

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202300000987/A.G.
Oggetto: Ministero della Transizione Ecologica: risposta a interpello (prot. n.141128 dell'11.11.2022) in materia di etichettatura ambientale imballaggi. Interpretazione dell'art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

Circolare n. 14213
SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Transizione Ecologica – risposta a interpello in materia di etichettatura ambientale imballaggi.

Gli imballaggi dei farmaci ad uso umano e veterinario, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro sono esentati dagli obblighi di etichettatura ambientale dettati dal comma 5, dell'art. 219 del D. lgs. n. 152/2006, fino all'adozione di specifico decreto contenente la disciplina attuativa.

Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la risposta ad un interpello (prot. n. 141128 dell'11.11.2022) diretto ad ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 (clicca qui).

Nel dettaglio, con apposita istanza, è stato chiesto di chiarire *"se gli imballaggi dei farmaci ad uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro debbano adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dall'art. 219, comma 5, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevedono l'adozione di una disciplina*

specifica per talune particolari categorie di prodotti o tipologie di imballaggi, richiedendo il concerto del Ministero della salute "qualora siano coinvolti aspetti sanitari".

Il Dicastero, nel fornire la propria risposta al quesito, dopo aver richiamato brevemente la normativa in materia, ha focalizzato la propria analisi sull'articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152 del 2006, che, nello specifico, dispone che *"tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione".*

Tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023 (art. 11, c.1, del D.L. 183/2020) – ha ad oggetto l'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.

Le Linee guida tecniche sull'etichettatura degli imballaggi – evidenzia la nota ministeriale – sono state adottate con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

Si precisa che le predette linee guida, contenenti le tipologie di informazioni che devono essere riportare sulle confezioni, sono state di recente aggiornate dal DM 28 settembre 2022 n. 360, che ha abrogato e sostituito il predetto DM 114 del 16 marzo 2022 (clicca qui).

Il comma 4 dell'art. 219 del D.lgs. n. 152/2006 – precisa ulteriormente il documento - prevede che in ordine a talune particolari tipologie di imballaggi - tra cui quelli primari concernenti apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici - sia adottata una disciplina specifica con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

La medesima disposizione, inoltre, stabilisce che ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

Per il Dicastero, pertanto, i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, per cui ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull'etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell'art. 219 del D. Lgs. 152/2006, fino all'adozione

del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà specifica disciplina attuativa.

Alla luce di quanto già rilevato dal Dicastero, si rimarca che le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 219 del D. lgs. n. 152/2006 si applicano ai prodotti privi di attività terapeutica, quali preparati salutistici e cosmetici allestiti in farmacia, così come ai prodotti preconfezionati delle rispettive categorie merceologiche.

Si rammenta, in proposito, che le informazioni obbligatorie da riportare sulla confezione sono le seguenti:

- *Codifica imballaggio come da Decisione 129/97/CE.*
- *Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente* (per maggiori approfondimenti v. le Linee Guida allegate)

Resta fermo che gli operatori del settore, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.

Si raccomanda di suggerire a tutti gli iscritti la massima attenzione sul rispetto della predetta normativa.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)